



COMUNE DI BAUCINA

(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEL PORTO D'ARMI
IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.**

Approvato con atto di C.C. n. 16 del 10/10/2016;

Pubblicato dal 24/10/2016 al 08/11/2016 n. 771;

Ripubblicato dal 14/11/2016 al 29/11/2016 n. 850;

Integrato con atto di C.C. N. 17 del 05-06-17

Pubblicato dal 05-07-17 al 20-07-17 N° 556

Ripubblicato dal 27-07-17 all' 11-08-17 N° 617

Indice

Articolo 1	Campo di applicazione
Articolo 2	Tipo di armi in dotazione
Articolo 2 Bis	Tipologia dell'arma
Articolo 3	Numero delle armi in dotazioni
Articolo 4	Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Municipale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza
Articolo 5	Assegnazione dell'Arma e delle munizioni
Articolo 5 bis	Assegnazione dell'arma
Articolo 6	Comunicazione al Prefetto
Articolo 7	Modalità e casi di porto dell'arma
Articolo 7 bis	Servizi da espletare con arma
Articolo 8	Doveri dell'assegnatario
Articolo 9	Servizi di collegamento e rappresentanza
Articolo 10	Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto
Articolo 11	Addestramento al tiro
Articolo 12	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
Articolo 13	Entrata in vigore
Articolo 14	Norme integrative

ARTICOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina , in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, le dotazioni delle armi dagli appartenenti alla di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
- 2) I servizi prestati con armi possono essere svolti solo dagli appartenenti della Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
- 3) L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza è finalizzato alle esigenze di difesa personale.

ARTICOLO 2

TIPO DI ARMI IN DOTAZIONI

L'arma in dotazione agli addetti della Polizia Municipale è la pistola semiautomatica di calibro 9 i cui modelli da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art.7 della Legge del 18 aprile 1975, n. 110 e successive modifiche.

ARTICOLO 2 Bis

L'arma in dotazione agli addetti alla P.M. è la Beretta semiautomatiche modello 84 Fs. calibro 9, Modello 84 Fs, calibro 9 corto.

ARTICOLO 3

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONI

- 1) Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi e del munizionamento che non può superare il numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un'arma, come dotazione di riserva, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 4marzo 1977,n.145.
- 2) IL numero complessivo delle munizioni in dotazione è nel massimo quello consentito dalle vigenti norme in materia, e comunque non inferiori alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei caricatori di riserva.
- 3) Il Sindaco denuncia al locale Comando dei Carabinieri, ai sensi dell'art.38 del T.U. delle di leggi di Pubblica Sicurezza, le caratteristiche dell'arma assegnata a ciascun Agente della Polizia Municipale.

ARTICOLO 4

CONTINGENTE NUMERICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE CON QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA.

- 1) Tutti gli addetti al servizio di Polizia Municipale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, e portano l'arma assegnata dal Sindaco il quale, per motivate esigenze, derivanti dal tipo di servizio svolto finalizzato anche al disbrigo di tutte le pratiche ed incombenze dell'ufficio di appartenenza o comunque prestati in ufficio, può anche non procedere all'assegnazione.

ARTICOLO 5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI

- 1) Con provvedimento del Sindaco l'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
- 2) L'arma è assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio ed accertati i requisiti psico-fisici.
- 3) Il provvedimento con cui si assegna l'arma e le munizioni in via continuativa è disposto dal Sindaco
- 4) Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione.
- 5) Il Sindaco assegna l'arma con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
 - a) Le generalità complete dell'Agente ;
 - b) Gli estremi del provvedimento Prefettizio di conferimento della qualifica Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c) La Descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
 - d) La descrizione del munizionamento.
- 6) Del provvedimento è fatta menzione, nel tesserino di identificazione.
- 7) Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
- 8) Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo a particolari fonti di calore.

ARTICOLO 5 Bis

L'arma viene assegnata in via continuativa ed esclusiva al personale di P.M. quanto l'istituzione della armeria prevista dal DM. 4 Marzo 87 n. 145 è necessaria qualora si debbano custodire un numero di armi superiori a 15.

ARTICOLO 6

COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Il provvedimento di assegnazione delle armi di cui all'art. 5 ed ogni variazione del numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati dal Sindaco al Prefetto.

ARTICOLO 7

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- 1) Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna.
- 2) Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n.65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
- 3) Non possono essere portate, in servizio, armi diverse da quelle ricevute in dotazione, per le quali è fatto divieto assoluto di alterarne le caratteristiche.

ARTICOLO 7 Bis

Servizi da espletare con armi

In considerazione della particolarità delle mansioni proprie degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, tutti gli operatori in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, devono prestare in via continuativa servizio armato fatta eccezione per servizi a carattere prevalentemente amministrativo o comunque individuati dal Responsabile del Servizio. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (appiedati o a mezzo di veicoli).

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comunale, tutti quelli riguardanti l'attività di polizia municipale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia si è demandata alla polizia locale dalle vigenti norme di legge e di regolamento).

Il personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità.

ARTICOLO 8

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

- 1) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e delle condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- 2) Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia.
- 3) Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi.
- 4) E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti al servizio.
- 5) Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 11.
- 6) Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento, in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.
- 7) Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita.
- 8) Ispirarsi costantemente ai criteri di prudenza.

ARTICOLO 9

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E RAPPRESENTANZA

- 1) Agli addetti della Polizia Municipale cui l'Arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento, missione, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, ancorchè il domicilio medesimo sia al di fuori del territorio comunale di appartenenza.

ARTICOLO 10

SERVIZI DI ESPLETATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO.

- 1) I servizi esplicitati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 marzo 1986, n.65, che il personale effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

- 2) Il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

ARTICOLO 11

ADDESTRAMENTO AL TIRO

- 1) Gli appartenenti alla Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
- 2) Oltre a quanto previsto dalla legge 28.maggio 1981 n.286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.
- 3)

ARTICOLO 12

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO.

Ai sensi dell'articolo 19 del D.M. 4 marzo 1977, n. 145, qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. La disposizione di servizio è comunicata al Prefetto almeno sette giorni prima della data di esercitazione.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento , composto da 14 articoli entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Palermo ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della legge 7.3.1986 n° 65.

ARTICOLO 14

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 4 Marzo 1987 n.145, e della Legge 7 marzo 1986, n.65. nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e munizioni .

COMUNE DI BAUCINA

Prov. Palermo

RI Pubblicato il presente v. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PORTO D'ARMI
questo Comune dal 27/07/2017 al 1/11/08/2017 di IN DOTAZIONE A 2
d'ordine N. 617 SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE

Baucina

IL MESSO COMUNALE

g. Ferraro

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]